



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale  
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale

## **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE RELAZIONI SINDACALI**

Il giorno 9 dicembre 2008 in Bologna presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna in sede di

### **CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE**

tra

### **LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA e LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE VIENE STIPULATO**

il presente contratto collettivo integrativo regionale (di seguito chiamato CCIR) concernente le relazioni sindacali.

#### **PREMESSA**

Il presente contratto è finalizzato alla costruzione di un modello di relazioni sindacali tra Organizzazioni Sindacali (di seguito chiamate OO.SS.) firmatarie del presente accordo e l'Amministrazione Scolastica Regionale (Direzione Regionale e Uffici Scolastici Provinciali, di seguito chiamati UU.SS.PP.).

Gli obiettivi principali sono quelli di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio, la gestione del personale nonché l'azione di supporto e consulenza alle scuole, rafforzando ed omogeneizzando in tutta la regione le relazioni sindacali.

Le materie seguenti costituiscono gli elementi centrali della contrattazione regionale:

- Strumenti e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali;
- Modalità di costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale;
- Individuazione di procedure di raffreddamento dei conflitti contrattuali;
- Criteri e modalità di svolgimento delle assemblee territoriali;
- Criteri per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali.

#### **ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO**

1. Il presente CCRI, sottoscritto fra la Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna e le OO.SS. firmatarie del CCNL del comparto scuola, si applica, nell'intero territorio regionale, alle relazioni sindacali relative al personale del comparto scuola, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione effettuata dai soggetti negoziali.
3. Il presente C.C.R.I. ha validità quadriennale e comunque fino alla stipula di un successivo accordo regionale in materia, ferma restando la possibilità di modifiche e/o integrazioni.



Direzione Generale

4. Il presente contratto, alla scadenza, è rinnovato tacitamente di anno in anno, qualora non sia comunicata con lettera raccomandata, almeno un mese prima di ogni singola scadenza, la disdetta da una delle parti.
5. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto.
6. Dopo la sottoscrizione di cui al comma 1 la Direzione Regionale cura la pubblicazione del presente contratto sul sito web, in un indirizzo a diretto accesso dalla home page, e ne trasmette sollecitamente copia agli UU.SS.PP. anche per l'immediata diffusione fra le istituzioni scolastiche dell'Emilia-Romagna.
7. Entro 5 giorni dalla ricezione gli UU.SS.PP. e le istituzioni scolastiche ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti web (se esistenti).
8. Entro lo stesso termine i Dirigenti Scolastici provvedono altresì a far affiggere copia del C.C.I.R. all'albo delle scuole.
9. Le parti procedono annualmente, e comunque entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto, alla verifica sullo stato delle relazioni sindacali.

#### **ART. 2 – STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI**

Le relazioni sindacali comprendono i seguenti strumenti:

- a) la contrattazione collettiva, che si svolge a livello regionale e di istituzione scolastica;
- b) la partecipazione, che si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese;
- c) l'interpretazione autentica dei contratti integrativi e decentrati;
- d) la commissione bilaterale prevista dall'art. 4 CCNL del comparto scuola;
- e) le procedure di raffreddamento e conciliazione.

#### **ART. 3 – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA REGIONALE INTEGRATIVA**

- 1- La contrattazione integrativa regionale si svolge, con cadenza annuale o quadriennale, sulle seguenti materie, indicate nell'art. 4 – comma 3 – del C.C.N.L.:

I. con cadenza **annuale**;

- a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
- b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi dal M.I.U.R., a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una



Direzione Generale

quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi, da concludersi entro il 31 ottobre;

- c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale, docente, educativo e ATA, incluso il personale a tempo determinato;
- d) criteri per la determinazione delle disponibilità dei posti per l'utilizzazione del personale;
- e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione;
- f) ogni ulteriore attività demandata in sede contrattuale o normativa.

II. Con cadenza **quadriennale**

- a) criteri per la concessione e la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, con verifica annuale;
- b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
- c) istituzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatesi a livello di singola istituzione scolastica;
- d) modalità per la costituzione della Commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, del supporto e del monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale (art. 4 CCNL).

2. Il Direttore Generale dell'U.S.R., nelle materie di cui al comma 1, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.
3. Ciascun organizzazione sindacale può presentare, negli stessi termini, la propria proposta contrattuale alla Direzione Scolastica Regionale la quale provvede ad inviarne copia agli altri soggetti sindacali. (Nel caso in cui la piattaforma sindacale sia stata presentata prima dell'inizio delle trattative, queste ultime devono essere avviate entro i successivi 15 giorni, previa convocazione delle parti a cura del Direttore Generale).
4. Al fine di dare avvio alla contrattazione la Direzione Regionale convoca le OO.SS. secondo le modalità indicate nell'art. 7 del presente contratto. La contrattazione deve concludersi entro 30 giorni dall'effettivo inizio delle trattative, durante le quali le parti non assumono iniziative unilaterali riguardo ai temi trattati. Decorsi i 30 giorni le parti riassumono le proprie prerogative e libertà di iniziativa nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.
5. I contratti integrativi possono essere modificati e/o integrati prima della naturale scadenza su richiesta della Direzione Scolastica Regionale o di ciascuna Organizzazione Sindacale. Se si raggiunge l'accordo fra le parti, le modifiche e/o integrazioni diventano parte integrante del CCIR.



Direzione Generale

6. In sede di contrattazione integrativa regionale, laddove si renda necessario in relazione alle specificità dei diversi territori, le parti possono consensualmente rinviare ad intese o alla concertazione provinciale la disciplina di dettaglio, l'individuazione di modalità organizzative e comunque specifici aspetti di determinate materie già regolate in via generale da fonti normative e/o contrattuali. Tali accordi devono comunque rispettare i limiti di materia stabiliti dai contratti regionali e non possono in alcun modo derogare alla disciplina normativa e contrattuale.

**ART. 4 – PARTECIPAZIONE**

1. La Direzione Regionale e gli UU.SS.PP, nell'ambito delle proprie autonomie e responsabilità, forniscono alle OO.SS. firmatarie del presente accordo informazioni e ove necessaria o comunque richiesta, la documentazione relativa alle seguenti materie:
- a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
  - b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
  - c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato;
  - d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
  - e) operatività dei nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto all'attività scolastica;
  - f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
  - g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
  - h) andamento generale della mobilità;
  - i) esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione;
  - j) accesso all'intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ;
  - k) informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento.
2. Nel caso di concorsi, bandi, comandi o altre procedure selettive che coinvolgano personale della scuola, gestiti direttamente o per delega, la Direzione Regionale e gli UU.SS.PP. si impegnano a dare ampia informazione alle OO.SS, prima dell'avvio della procedura, su modi, tempi e contenuti, e al termine sugli esiti della procedura stessa.
3. Tra le materie oggetto di informazione preventiva e/o successiva sono comprese anche le scuole paritarie e non paritarie della regione, delle quali la Direzione Regionale fornisce alle OO.SS. l'elenco aggiornato. L'informativa riguarda altresì:
- a) i criteri generali concernenti l'azione di vigilanza;



Direzione Generale

- b) i criteri generali concernenti l'assegnazione dei finanziamenti.
4. Gli incontri per l'informazione devono svolgersi prima della formalizzazione degli atti da parte dell'Amministrazione e comunque in via preventiva rispetto alle determinazioni relative a ciascuna delle materie indicate nei precedenti commi.
  5. Sulle linee essenziali d'indirizzo in materia di gestione dell'organizzazione scolastica può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, che formulano proposte non vincolanti.
  6. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell'organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente C.C.I.R. possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e deve in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.

**ART. 5 – CONCERTAZIONE**

1. Oltre che sulle materie previste dall'art. 4 – comma 5 - del presente contratto, l'Amministrazione attiva sedi di concertazione con le OO.SS. sulle seguenti materie:
  - a) iniziative di ricognizione delle esigenze formative e di programmazione della relativa offerta, anche integrata, sul territorio dell'Emilia Romagna in collaborazione con la Regione e gli EE.LL. (integrazione con il sistema della formazione professionale, educazione degli adulti...);
  - b) programmazione e ricognizione delle esigenze finanziarie e di personale;
  - c) criteri di assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie non vincolate a determinazioni nazionali;
  - d) ulteriori materie individuate d'intesa fra le parti.

**ART. 6 – INTESE**

L'Amministrazione Scolastica Regionale (Direzione Regionale e UU.SS.PP.) e le Organizzazioni Sindacali (regionali e territoriali) firmatarie del presente contratto possono stipulare specifiche intese su argomenti definiti che non costituiscono oggetto di informazione o contrattazione integrativa regionale e/o di scuola, nel rispetto delle norme che disciplinano le materie di cui trattasi.



## ART. 7 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE RELAZIONI SINDACALI

1. La Direzione Regionale e le segreterie regionali delle OO. SS firmatarie del CCNL si danno reciproca comunicazione, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, della composizione delle rispettive delegazioni. Nelle sedute di contrattazione le parti possono essere assistite da esperti di fiducia.
2. Entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico la Direzione Scolastica Regionale e gli UU.SS.PP. pubblicano nei propri siti web l'atto di organizzazione interna comprensivo dei nominativi dei responsabili dei singoli uffici e/o procedimenti. Allo stesso modo sono rese pubbliche eventuali modifiche che dovessero intervenire in corso d'anno.
3. Le riunioni finalizzate alle procedure contrattuali e di partecipazione vengono convocate, ove possibile secondo un calendario di massima, concordato fra le parti, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento. In caso di particolare necessità ed urgenza, il termine si riduce a tre giorni. Le convocazioni devono essere effettuate in forma scritta e per le vie più sollecite. L'avviso di convocazione reca le materie all'ordine del giorno della riunione. Al fine di rendere produttive ed efficaci le sessioni di lavoro, contestualmente alla convocazione, l'Amministrazione, ove possibile, fornisce alle OO.SS. il materiale informativo necessario alla discussione, tramite posta elettronica.
4. Le OO.SS. possono chiedere di essere convocate per confrontarsi con l'amministrazione su argomenti di particolare rilevanza.
5. Delle riunioni tra le delegazioni, sia in sede di contrattazione che di partecipazione, viene redatto sintetico verbale, che, approvato, e sottoscritto, viene rilasciato in copia a ciascuna delle parti.

Ciascuna delle parti ha diritto ad apporre contestualmente alla sottoscrizione del contratto o intesa una propria dichiarazione a verbale, della quale viene data diffusione congiuntamente all'atto di cui trattasi.

Per le materie di competenza delle istituzioni scolastiche, vale quanto concordato nel presente articolo.

6. La Direzione Regionale e gli UU.SS.PP, nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono tempestivamente alle OO.SS. le informazioni utili e il materiale necessario per garantire al meglio le relazioni sindacali previste dal CCNL scuola nonché dal presente contratto e dai contratti vigenti.
7. In particolare gli uffici indicati nel precedente comma trasmettono alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, contestualmente alla pubblicazione all'albo, copia in versione cartacea o su supporto informatico della documentazione relativa alle materie oggetto di contrattazione e di partecipazione (es. graduatorie di concorso, supplenze ecc.; elenchi relativi a trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni ecc...; decreti, circolari, direttive, ecc).
8. Le OO.SS. possono presenziare alle convocazioni del personale della scuola finalizzate alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato e all'assegnazione delle sedi di servizio.
9. Ai fini indicati nel comma precedente gli uffici scolastici regionale e provinciali, secondo le rispettive competenze, comunicano con congruo anticipo, alle segreterie regionali e provinciali delle OO.SS.



Direzione Generale

firmatarie del presente contratto, il calendario di svolgimento delle operazioni unitamente agli elenchi nominativi del personale convocato.

10. Il materiale informativo è inviato alle OO.SS. preferibilmente per posta elettronica o in forma cartacea laddove l'invio sia impossibile, il materiale stesso è messo a disposizione in apposite caselle.

11. Nell'ambito delle strutture organizzative della Direzione Scolastica Regionale e degli UU.SS.PP. sono individuati, ove possibile, uffici con il compito di coordinare i rapporti con le OO.SS., con particolare riferimento all'informativa e alla richiesta di atti ufficiali.

**ART. 8 – COMMISSIONE BILATERALE SULLE RELAZIONI SINDACALI**

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 4 comma 4 lettera d) del CCNL, è istituita una Commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, consulenza, supporto alle scuole e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

2. La Commissione è composta dal Direttore Generale (o suo delegato), da quattro dirigenti e/o funzionari dell'U.S.R. e da un rappresentante per ogni sigla sindacale firmataria del presente Contratto. Per ogni membro effettivo è previsto un supplente, che ha comunque titolo a partecipare alle riunioni come uditore. La Commissione viene presieduta alternativamente dal Direttore Regionale (o suo delegato) e da uno dei componenti della parte sindacale con le modalità e i criteri stabilite nel regolamento di cui al seguente comma.

3. Entro sette giorni dalla firma del presente contratto le parti si danno reciproca comunicazione dei nominativi dei membri di propria competenza designati a far parte della Commissione. Entro i successivi 7 giorni il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale convoca la Commissione Bilaterale per l'insediamento e la stesura del regolamento interno.

4. La Commissione si dota di un regolamento di funzionamento, per garantire l'andamento ordinato dei lavori e disciplinare le modalità di svolgimento della propria attività.

5. Qualora a livello di singola istituzione scolastica non si giunga entro il 30 novembre alla sottoscrizione del contratto d'istituto, le parti trattanti potranno sottoporre le questioni controverse alla Commissione, che dovrà esprimere il proprio parere in merito entro 10 giorni dalla convocazione.

6. La Commissione svolge le seguenti attività funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali:

- verifica sull'andamento a livello regionale delle contrattazioni d'istituto con riferimento al rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche, del termine indicato nel precedente comma;

- studio, ricerca ed elaborazione di dati statistici in materia contrattuale.

Ai suddetti fini adotta gli strumenti e le forme di monitoraggio ritenute più opportune, ivi compresa, laddove necessario, l'acquisizione dei contratti integrativi d'istituto, con le modalità stabilite nel regolamento.



Direzione Generale

7. Nell'assolvimento dei propri compiti di assistenza e supporto delle relazioni sindacali, la commissione bilaterale uniforma la propria azione a criteri di oggettività e omogeneità su tutto il territorio regionale.

8. Allo scopo di monitorare il contenzioso e di agevolare la soluzione dei procedimenti in corso, la Commissione bilaterale viene convocata dal Presidente alle scadenze stabilite nel regolamento e comunque almeno una volta l'anno, nel mese di gennaio, per analizzare, anche a campione, la situazione del contenzioso.

**ART. 9 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO**

1. In caso di controversie sull'interpretazione dei Contratti Collettivi Integrativi Regionali, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa tramite accordo di interpretazione autentica. La procedura deve concludersi entro 15 giorni dalla data del primo incontro. Tale procedura vale anche per le eventuali intese sottoscritte.
2. Al fine di attivare la procedura descritta al comma precedente, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata, fax od e-mail.
3. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.
4. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa nel contratto collettivo regionale integrativo (o nelle intese).

**ART. 10 – PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI**

1. Ai sensi dell'art. 4- comma 4, lett. C - del CCNL, che attribuisce alla contrattazione regionale integrativa la definizione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica, è istituito presso ciascun Ufficio Scolastico Provinciale, con decreto del Dirigente, entro 30 giorni dalla firma del presente Contratto, un organismo di conciliazione, composto da:

- a) il Dirigente dell'U.S.P., o un suo delegato;
- b) un funzionario dell'USP;
- c) due Dirigenti Scolastici;
- d) i rappresentanti delle OO.SS. territoriali ammesse alla contrattazione integrativa

Il conflitto se non risolto a livello provinciale è rimesso all'organismo di cui al comma 2.

2. Per i conflitti insorti a livello regionale, fra organizzazioni sindacali e dirigenti degli UU.SS.PP., è istituito presso l'U.S.R., con decreto del Direttore generale, entro 30 giorni dalla firma del presente Contratto, un organismo di conciliazione composto da:

- a) il Direttore generale o un suo delegato;



- b) due dirigenti dell'USR;
- c) i rappresentanti delle OO.SS. ammesse alla contrattazione integrativa.

Per ogni membro effettivo degli organismi di conciliazione previsti nel presente articolo è previsto un supplente.

- 3. Il procedimento deve essere avviato entro 15 giorni dalla richiesta di raffreddamento del conflitto avanzata da una delle parti.
- 4. Le funzioni di segretario dei due collegi sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione.

#### **ART. 11 – RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA**

- 1. A livello di ogni istituzione scolastica e educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste nell'art. 6 del CCNL, che si intende qui integralmente richiamato.
- 2. Laddove necessario le parti, anche singolarmente, potranno avvalersi della consulenza e del supporto della Commissione prevista dall'art. 8. del presente contratto.
- 3. L'erogazione dei fondi contrattualizzati all'interno di ogni istituzione scolastica avverrà solo dopo la firma dei rispettivi contratti integrativi d'istituto.
- 4. Della erogazione dei fondi e della loro utilizzazione sarà data notizia al personale in servizio mediante affissione all'Albo della scuola dei prospetti riepilogativi, comprensivi di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi.
- 5. Copia dei prospetti di cui al comma precedente verrà consegnata tempestivamente alle RSU ed ai rappresentanti sindacali presso l'istituzione scolastica.
- 6. I contratti d'istituto sono immediatamente pubblicati sui siti (se esistenti) delle istituzioni scolastiche.

#### **ART. 12 – ASSEMBLEE**

- 1. I Dirigenti Scolastici devono garantire al personale la reale possibilità di partecipare alle assemblee sindacali di plesso o istituzione scolastica o territoriali, durante l'orario di lavoro per un numero di 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico.
- 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del CCNL, ciascuna assemblea riguardante il personale docente e coincidente con l'orario di servizio può avere una durata massima di due ore. A tale durata è aggiunto il tempo eventualmente necessario per raggiungere la sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.



3. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale non possono essere tenute più di due assemblee al mese. **Tale limite riguarda esclusivamente le assemblee effettuate all'interno della stessa istituzione scolastica, e non le assemblee territoriali**, fermo restando il numero delle ore pro capite stabilito al comma 1.
4. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
  - a) **singolarmente** o congiuntamente da una o più **organizzazioni sindacali** rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola; SNALS - CONFSAL; GILDA - UNAMS);
  - b) **dalla RSU nel suo complesso e non da singoli componenti**, con le modalità previste dall'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
  - c) **dalle RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali** rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 8 del CCNL.

#### ART. 13 – ESERCIZIO DEI PERMESSI SINDACALI

1. Ai sensi del CCNQ del 7.8.1998 la tipologia dei permessi sindacali è la seguente:
  - a) articolo 9 – permessi RSU.
  - b) articolo 10 – espletamento del mandato sindacale, partecipazione a trattative sindacali, partecipazione a convegni di natura sindacale;
  - c) articolo 11 – partecipazione ad organi statutari;
  - d) articolo 12 – aspettativa non retribuita.
2. Modalità di esercizio dei permessi sindacali:
  - a) Le OO.SS. informano con comunicazione scritta i dirigenti scolastici dell'utilizzo dei permessi sindacali, di cui agli artt. 10 e 11 del CCNQ 7.8.1998, almeno 48 ore prima della fruizione.
  - b) I permessi sindacali sono fruibili a quote orarie;
  - c) I permessi di cui all'art. 11 sono distinti ed aggiuntivi rispetto a quelli dell'art. 10;
  - d) I permessi di cui agli artt. 10, 11 e 12 sono cumulabili.
  - e) I permessi sindacali inerenti i componenti delle RSU d'istituto costituiscono materia di specifica trattativa nelle singole istituzioni scolastiche.
  - f) I dirigenti scolastici inviano mensilmente al competente U.S.P. l'elenco dei permessi sindacali effettivamente fruiti in quote orario, al fine di consentire il computo provinciale del monte ore di ciascuna OO.SS.



Direzione Generale

- g) Le singole OO.SS. possono verificare negli U.S.P. territoriali le quote orario di permessi realmente fruiti dalla propria organizzazione sindacale.
- h) Il personale docente, educativo ed ATA in permesso sindacale è sostituibile ai sensi della normativa e degli accordi vigenti in materia.
3. Tempi di esercizio dei permessi previsti dall'art. 10 del CCNQ 7.8. 1998:
- a) **personale docente** e educativo: può fruire fino ad un **massimo di 12 giorni** per anno scolastico senza superare il limite di **5 giorni ogni bimestre**;
- b) **DSGA**: può fruire fino ad un massimo di **36** giorni per anno scolastico. Il cumulo dei permessi è consentito fino a un **massimo di 12 giorni** (tre volte per anno scolastico);
- c) **personale ATA**: può fruire fino ad un massimo di **60 giorni** per anno scolastico. Il cumulo di permessi è consentito fino ad un **massimo di 20 giorni** (tre volte per anno scolastico).
- d) **Dirigenti Scolastici**: data la natura onnicomprensiva del loro lavoro, **partecipano alle trattative sindacali senza necessità di fare riferimento all'art. 10 e all'art. 11 del CCNQ 7.8.1998.**
4. Non è consentito effettuare il cumulo di permessi giornalieri ed orari di cui al precedente comma 3, durante lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
5. Il personale in semiesonero e/o in semiaspettativa sindacale componente di organi statutari delle OO.SS. può fruire dei permessi di cui all'art. 11 e 12 del CCNQ 7.8.1998.

#### **ART. 14 – RILEVAZIONE SCIOPERI**

1. La Direzione Regionale fornisce alle OO.SS. i dati del personale che ha partecipato allo sciopero sulla base della rilevazione effettuata direttamente dal M.I.U.R.

#### **ART. 15 – ORGANISMI PARITETICI**

La Direzione Regionale si impegna a costituire, entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, i seguenti organismi paritetici:

- a) il **Comitato per le pari opportunità** (l. 125 del 10.4.1991), previsto dall'art. 11 –comma 6- del CCNL per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 2 dello stesso articolo;
- b) l'**Organismo paritetico territoriale e l'Osservatorio regionale per la sicurezza** (T.U.S. 81 del 2008; art. 74 CCNL);



Direzione Generale

- c) Il **Comitato paritetico sul mobbing** previsto dall'art. 98 del CCNL per i compiti definiti dall'art. 98 del CCNL.

**ART. 16 – ACCORDI CON LA REGIONE, GLI ENTI LOCALI E LE AA.SS.LL.**

1. La Direzione Regionale si impegna affinché a livello regionale e, per i rispettivi ambiti di competenza, in ogni U.S.P. si promuovano accordi con la Regione, i Comuni e le Province e le ASL, sottoscrivendo convenzioni e protocolli di intesa per favorire la comunicazione, l'adozione di misure preventive e protettive, le verifiche periodiche e i controlli sullo stato di attuazione della normativa sulla sicurezza nelle Istituzioni scolastiche. Il testo di tali accordi viene inserito nel sito degli U.S.P. ed in quello dell' U.S.R. nella banca dati relativa. Di tali accordi viene data tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali rappresentative della scuola, firmatarie del CCNL del Comparto Scuola.

**f.to DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:**

Luigi Catalano – Direttore Generale U.S.R. – E.R. \_\_\_\_\_  
Luciano Fanti – Dirigente Uff. VI U.S.R.-E.R. \_\_\_\_\_  
Maria Luisa Altomonte – Dirigente Uff. IV U.S.R.-E.R. \_\_\_\_\_  
Paolo Alessandri -D.S. Pres. A.S.A.E.R. \_\_\_\_\_

**f.to DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:**

CISL SCUOLA - Lamberto Benini \_\_\_\_\_  
UIL SCUOLA - Domenico Cassino \_\_\_\_\_  
FLC - CGIL – Paolo Tomasi \_\_\_\_\_  
GILDA - UNAMS – Stefano Battilana \_\_\_\_\_  
CONFSAL – SNALS – Gianfranco Samori \_\_\_\_\_

Bologna, 9 dicembre 2008